



Comune di Montalto di Castro
Provincia di Viterbo

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE
AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 art. 1 comma 837 - 845)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2021

Sommario

| | |
|--|-----------|
| TITOLO I | 3 |
| Disposizioni Generali | 3 |
| Art. 1 – Oggetto e Classificazione del Comune..... | 3 |
| Art. 2 - Disposizioni generali | 3 |
| Art. 3 - Definizioni | 3 |
| Art. 4 - Presupposto del canone | 4 |
| Art. 5 - Soggetto passivo | 4 |
| Art. 6 - Il Funzionario Responsabile | 4 |
| Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione | 4 |
| Art. 8 - Criteri per la determinazione della tariffa | 5 |
| Art. 9 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici..... | 5 |
| Art. 10 - Determinazione delle tariffe annuali | 5 |
| Art. 11 - Determinazione delle tariffe giornaliere | 5 |
| Art. 12 - Determinazione del canone..... | 6 |
| Art. 13 - Riduzioni e maggiorazioni | 6 |
| Art. 14 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici | 7 |
| Art. 15 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali | 7 |
| Art. 16 - Occupazione per commercio itinerante | 7 |
| Art. 17 - Occupazioni in occasione di Fiere | 7 |
| Art. 18 - Modalità e termini per il pagamento del canone | 7 |
| Art. 19 - Rimborsi e compensazione | 8 |
| Art. 20 - Accertamenti - Recupero canone | 8 |
| Art. 21 - Sanzioni e indennità | 9 |
| Art. 22 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico | 9 |
| Art. 23 - Sospensione dell'attività' di vendita | 10 |
| Art. 24 - Autotutela..... | 10 |
| Art. 25 - Riscossione coattiva | 10 |
| Art. 26 - Regime transitorio | 10 |
| Art. 27 - Disposizioni finali..... | 11 |
| | |
| Allegato A) - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI | 12 |

TITOLO I Disposizioni Generali

Art. 1 – Oggetto e Classificazione del Comune

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Montalto di Castro.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31/12/2020 pari a 8.934 abitanti. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 841 e 842 della L. 160/2019, il Comune di Montalto Di Castro rientra, in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre 2020 pari a n. 8.934, nella fascia fino a 10.000 abitanti

Art. 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:
 - a) **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ovvero ad entrambi, e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
 - b) **aree pubbliche**: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico ovvero aree private utilizzabili sulla base di una convenzione con il comune;
 - c) **area destinata a mercato**: qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio;
 - d) **occupazione di suolo pubblico per l'esercizio di commercio**: qualsiasi occupazione, per effetto di autorizzazione-concessione o di assegnazione giornaliera di posteggio, per l'utilizzo diretto, mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili, di spazi individuati sulle aree destinate a mercato, o nei casi di mercati annuali, periodici, stagionali, fiere, posteggi isolati anche delle altre zone del territorio che comportano l'esclusione totale o parziale della collettività dal godimento dello spazio stesso;
 - e) **occupazione abusiva** quella:
 - realizzata senza la concessione comunale o con destinazione diversa da quella prevista in concessione;
 - eccedente lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - che si protrae oltre in termine stabilito dalla concessione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;

- mantenuta in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, o dichiarata la revoca o la decadenza;
 - attuata o mantenuta in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dall'Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
 - effettuata da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il caso del sub ingresso.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal Comune, in conformità alle previsioni della L.R. n. 22 del 06/11/2019 "Testo Unico del Commercio" ed è soggetto ad autorizzazione-concessione rilasciata dal SUAP competente per territorio.
3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche può essere svolto:
- a) su posteggi dati in concessione ai sensi dell'articolo 45 della L.R. n. 22/2019, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
 - b) in forma itinerante ai sensi dell'articolo 49 della L.R. n. 22/2019, su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.
4. Il posteggio è oggetto di autorizzazione-concessione comprensiva della concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile del Servizio SUAP e Attività Produttive con validità di 10 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è eventualmente rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

Art. 4 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda è obbligato il gerente subentrante.
3. Per i posteggi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. e dei mercati periodici tematici, il canone è dovuto dal soggetto organizzatore o attuatore.
4. Sono assoggettati alla disciplina del nuovo Regolamento, oltre ai posteggi sulle aree mercatali, anche i posteggi isolati, i mercati annuali, stagionali, tematici, le fiere e i posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli;

Art. 5 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata espressa in metri quadrati.

Art. 6 - Il Funzionario Responsabile

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del canone mercatale di cui al presente Regolamento, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone e la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tali attività. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati, fiere e posteggi isolati si rinvia alle modalità individuate nel testo unico del commercio della Regione Lazio approvato con L.R. n. 22 del 06/11/2019, al Piano Comunale del Commercio vigente ed al quadro normativo vigente in materia.

2. Il Comune, previa indizione di apposite procedure di selezione, provvede all'assegnazione delle concessioni dei posteggi, di durata decennale, rinnovabili secondo la normativa vigente, nonché al contestuale rilascio delle autorizzazioni concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Gli avvisi pubblici sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative.
3. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi, formalmente contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente, relativi al canone di cui al presente Regolamento, al previgente prelievo TOSAP e alla TARI compresa quella giornaliera per l'attività o per obbligazioni non assolute derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Art. 8 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) zona del territorio in cui viene effettuata in base alla classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata e tipologia dell'occupazione;
2. L'ente può prevedere riduzioni, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% della tariffa standard.
3. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al metro quadro superiore.

Art. 9 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 10 - Determinazione delle tariffe annuali

1. La **tariffa standard annua** in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019 (€ 30,00), alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati secondo la classificazione di cui all'art. 9, comma 2 del presente regolamento;
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
4. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30% rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 50% rispetto alla 1^a categoria.

Art. 11 - Determinazione delle tariffe giornaliera

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019 (€ 0,60), alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie

occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione di cui all'art. 9, comma 2 del presente regolamento;

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
4. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30% rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 50% rispetto alla 1^a categoria.

Art. 12 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata. La tariffa oraria è pari a un nono della tariffa giornaliera
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
5. Per le occupazioni pluriennali o per quelle che si protraggono per l'intero anno solare, il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è commisurato a giorni.
6. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019 e pari rispettivamente ad € 30,00 al metro quadrato per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare e ad € 0,60 al metro quadrato al giorno per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare.
7. I coefficienti moltiplicatori e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati, dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 13 - Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni di mercato settimanale si applica la tariffa base determinata dalla Giunta Comunale frazionata per ore fino ad un massimo di 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
2. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata una riduzione del 30 % sul canone complessivamente determinato.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 2.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), e per le occupazioni nei mercati straordinari, per hobbisti o tematici, si applica per ogni giorno di occupazione un importo fisso determinato dalla Giunta Comunale.

5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalle proiezioni perpendicolari al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante. Nel caso di coperture con tende, ombrelloni o simili, poste a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente all'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

Art. 14 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici periodici sono previsti dal Piano Comunale del Commercio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/07/2019. Con deliberazione della Giunta Comunale, vengono definite le modalità di attuazione e realizzazione.

Art. 15 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Piano Comunale del Commercio.

Art. 16 - Occupazione per commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art.49 della L.R.22/2019, non è soggetto alle disposizioni del presente Regolamento e deve essere esercitato nel pieno rispetto delle disposizioni del Nuovo codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Art. 17 - Occupazioni in occasione di Fiere

1. Il canone per occupazioni in occasione di manifestazioni fieristiche è quantificato moltiplicando la tariffa nella misura deliberata dalla Giunta Comunale, differenziata per manifestazione, per i metri lineari del fronte vendita, risultanti dall'atto di concessione del posteggio, e per i giorni di occupazione autorizzati.
2. Alle occupazioni che eccedono la superficie indicata nella concessione del posteggio, verranno applicate le sanzioni e le indennità previste nei successivi Artt. 21 e 22. La riscossione avverrà nel corso della manifestazione a mezzo degli agenti della riscossione;
3. Agli operatori che richiedessero eventualmente la fornitura di energia elettrica, verrà richiesto un contributo una tantum pari ai costi di allaccio e fornitura preventivati dal distributore di energia elettrica, per ciascuna manifestazione.
4. Per le fiere il versamento del canone e del contributo per l'eventuale supplemento di energia elettrica richiesto, deve essere effettuato alla scadenza indicata nell'avviso di pagamento, e comunque prima del giorno di inizio della manifestazione fieristica corrispondente. Nel caso in cui l'occupante non provveda al pagamento nei tempi stabiliti, la riscossione avverrà nel corso della manifestazione con addebito di una penale quantificata in euro 50, stabilita ai sensi dell'art 7-bis del TUEL.

Art. 18 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 300,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 3 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
3. Per le occupazioni periodiche (es. mercati settimanali), il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 400,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 - 31.5 – 31.7 – 31.10 di ogni anno, salvo ulteriori diverse rateizzazioni la cui definizione è demandata alla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 400,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione o entro il 31.03 e le restanti tre rate aventi scadenza 31.5 – 31.7 – 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 19 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 19 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro lo stesso termine.
3. Non si procede al rimborso per importi inferiore a € 10,00.

Art. 20 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Art. 21 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'art 16 della legge 689/1981.
3. Nei casi di tardivo, parziale o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g), né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli art. 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada.
4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Art. 22 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al

ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Si applicano, altresì, le sanzioni amministrative di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, per le violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco ovvero di specifiche norme regolamentari.

Art. 23 - Sospensione dell'attività di vendita

7. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.
8. Al contribuente che presenti delle morosità, anche relative alle precedenti forme di prelievo sostituite ai sensi dell'art 1, comma 837 della L.160/2019, verrà inviato un primo avvio del procedimento nel quale verrà intimato di regolarizzare la propria posizione debitoria. Se il soggetto non si regolarizza pagando il suo debito o avviando un piano di rateazione, incorrerà nella sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per 10 giorni di mercato, pertanto per questo periodo di tempo non potrà esercitare la propria attività.
9. Al contribuente moroso, anche dopo la prima sospensione per 10 giorni di mercato sarà inviato un secondo avvio del procedimento. Se anche dopo questa intimazione il contribuente non regolarizzerà la sua posizione incorrerà in una nuova sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, questa volta per 20 giorni di mercato. Terminato anche il secondo procedimento di sospensione per 20 giorni di mercato senza che il titolare della concessione abbia regolarizzato la propria posizione debitoria, gli verrà inviato un terzo ed ultimo provvedimento per la revoca della concessione all'occupazione di suolo pubblico e decadenza della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
10. Per regolarizzare la propria posizione debitoria il contribuente potrà pagare in un'unica soluzione il debito dovuto oppure attivare un piano di rateazione. Qualora il contribuente non onori il piano di rateazione, verrà immediatamente avviato a suo carico un nuovo avvio del procedimento che prevederà la sospensione dell'autorizzazione per 20 giorni di mercato. Il contribuente avrà la facoltà di riattivare il piano di rateazione saldando tutte le rate insolte non onorate.

Art. 24 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Art. 25 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Art. 26 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente regolamento.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. É disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. I presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021.

Allegato A) - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in **n. 3 categorie**, di seguito elencate:

| 1ª CATEGORIA | |
|---------------------|--|
| MONTALTO CAPOLUOGO | - PIAZZA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA; |
| MONTALTO MARINA | - LUNGOMARE HARMINE; - VIA TEVERE; - VIA ARBEA (con esclusione del tratto che va da Via Vulsinia al palazzo a strisce); |
| PESCIA ROMANA | - PIAZZALE DELLE CONTRADE; - VIA DEI RIMESSINI; - PIAZZALE DELLE MIMOSE; |
| 2ª CATEGORIA | |
| | - AREE PER SERVIZI TECNOLOGICI (ATTRAVERSAMENTI IMPIANTI E CONDOTTE, AREE PER CABINE ELETTRICHE, PER IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE, ECC...); - RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO. |
| 3ª CATEGORIA | |
| MONTALTO CAPOLUOGO | - CENTRO STORICO; - VIA GIACINTO GUGLIELMI |

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
2. Alle strade od aree appartenenti alla **1a categoria viene applicata la tariffa STANDARD.**
3. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del **30% per cento rispetto alla 1a.**
4. La tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del **50% per cento rispetto alla 1a.**